

TITOLO I GENERALITÀ



TITOLO I • GENERALITÀ

Cap. I • Durata dell'apertura dei seggi

Le operazioni di voto devono avere una durata minima di tre ore. Il seggio può essere chiuso prima qualora tutti gli aventi diritto al voto abbiano votato.

Cap. II • Commissione elettorale e validità delle operazioni

La Commissione elettorale deve essere sempre composta da un Presidente e due scrutatori, di cui uno assume la funzione di Vice Presidente e l'altro di Segretario.

Le operazioni elettorali, ossia tutti gli adempimenti che vengono compiuti dalla Commissione Elettorale dal momento della sua costituzione/insediamento fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono valide esclusivamente qualora siano presenti almeno due membri della Commissione stessa.

La composizione della Commissione Elettorale deve rimanere invariata durante tutto lo svolgimento delle operazioni elettorali, a meno di sostituzioni per motivati impedimenti per effettuare le quali ci si dovrà attenere alle procedure del successivo capitolo III.

Cap. III • Sostituzione del Presidente della Commissione e degli scrutatori

Qualora il Presidente della Commissione Elettorale non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica o portare a termine le operazioni elettorali deve avvertire immediatamente l'Assemblea e sarà sostituito dal designato sostituto. Di tale evento dovrà essere fatta specifica menzione nei verbali dell'assemblea e delle elezioni.

Nel caso di impedimento non temporaneo degli scrutatori, il Presidente deve procedere alla nomina del sostituto. Di tale evento dovrà essere fatta specifica menzione nei verbali dell'assemblea e delle elezioni.

Cap. IV • Compiti del Presidente della Commissione

Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della regolarità delle operazioni di voto e del rispetto da parte dei Soci elettori di tutte le disposizioni inerenti lo svolgimento delle stesse.

Il Presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, in merito a tutte le difficoltà e gli incidenti che si verificano durante le operazioni di voto e sui reclami, anche orali, che gli vengono presentati. Decide infine anche sulle contestazioni e sulla nullità dei voti. Tali eventi devono essere riportati nel verbale delle elezioni specificando le decisioni prese e le relative motivazioni.

Tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, i reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, su richiesta degli oppositori, sono assegnati per il riesame, nel caso di elezioni degli Organi Centrali, ai Collegi riuniti dei Sindaci Nazionali e dei Probiviri uscenti ovvero, nel caso di elezioni degli Organi Sociali di Gruppo, al Consigliere Nazionale ed al Delegato Regionale che decidono collegialmente e, in caso di discordanza tra questi, alla Presidenza Nazionale. Il riesame effettuato dai Collegi riuniti dei Sindaci e dei Probiviri non prevede ulteriori gradi di valutazione.



Il Presidente di Commissione Elettorale subentrato ad operazioni elettorali già iniziate è responsabile delle operazioni di voto dal momento in cui assume la carica e non può intervenire per modificare eventuali decisioni che ricadono sotto la responsabilità del Presidente sostituito. Qualora dette decisioni dovessero essere state prese in palese contrasto con le norme statutarie e regolamentari, il nuovo Presidente dovrà dichiarare nulle le votazioni riportando nel verbale la decisione, particolareggiarne le motivazioni e rimettere all'Assemblea la decisione sulle modalità e le tempistiche per indire nuove elezioni.

Cap. V • Compiti del Vice Presidente della Commissione

Lo scrutatore cui è stato affidato dal Presidente l'incarico di Vice Presidente ha il compito di coadiuvarlo durante lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. Ne fa le veci in caso di assenza o impedimento temporaneo. Deve essere sempre presente nel seggio quando manca il Presidente.

Cap. VI • Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori coadiuvano il Presidente negli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede (apponendo la loro firma oltre a quella del Presidente), di identificazione degli elettori, di registrazione degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto e di scrutinio. Devono anche collaborare al confezionamento dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al Presidente della Commissione Elettorale nei casi di:

- reclami;
- risoluzione delle difficoltà ed incidenti concernenti le operazioni di voto;
- nullità e contestazione dei voti;
- allontanamento dalla sala di votazione degli elettori che hanno già votato ovvero dei Soci che interferiscono e/o intralciano le operazioni di voto e/o scrutinio.

Cap. VII • Compiti del Segretario della Commissione

Il Segretario, oltre a svolgere i compiti affidati agli scrutatori, provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, assieme all'altro scrutatore, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.